



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 16	
Soggetta invio capigruppo	☐
Trasmessa al C.R.C.	☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto del PEF pluriennale 2026/2029 validato e approvato dal CSR di Novi Ligure e approvazione delle tariffe/scadenze delle rate relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 21.00 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalità mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti il Consiglio Comunale. Effettuato l'appello nominativo all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e uscite dei consiglieri in corso di seduta, al presente punto in trattazione risultano:

RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO	SINDACO	Presente
TORRE CAROLINA	VICE SINDACO	Presente
TONCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
FOSSATI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FORLINO MAURA	CONSIGLIERE	Presente
CARREA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
TACCHINO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PISACCO FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
GARDELLA CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
ELIA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
GAGLIO GIORGIO SALVATORE V.	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza, in presenza, il Segretario Comunale Dott. SCIAMANNA SANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 16 del 31.07.2026

OGGETTO : Presa d'atto del PEF pluriennale 2026/2029 validato e approvato dal CSR di Novi Ligure e approvazione delle tariffe/scadenze delle rate relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2026

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

EVIDENZIATO che con la delibera n. 397/2025/R/rif ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, a seguito dell'approvazione della delibera n. 57/2025/R/rif finalizzata alla definizione del MTR-3;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2026/2029 occorre utilizzare il tool allegato alla determina n. 1/2025 di ARERA, che riporta anche gli altri documenti utili per ottemperare agli adempimenti indicati dalla medesima Autorità, in attuazione alla richiamata deliberazione n. 397/2025/R/rif;

RISCONTRATO che la struttura dei suddetti documenti è coerente con quella adottata nel precedente periodo regolatorio (MTR-2), pur con le novità che hanno trovato ingresso con la deliberazione n. 397/2025/R/rif di ARERA, relative al MTR-3;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che prevede l'aggiornamento biennale 2028-2029;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2026, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/rif con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

VISTA la delibera n. 355/2025/R/rif, con cui ARERA ha disciplinato la componente Ur3, per la copertura dei costi relativi all'applicazione del Bonus sociale TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociali a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

RILEVATO che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

EVIDENZIATO che il bonus sociale TARI, che trova copertura con gli importi relativi alla componente Ur3, è inserito nelle bollette 2026, ossia nell'anno a+1, rispetto all'anno in cui è riconosciuto, sulla base della DSU a cui corrisponda un ISEE non superiore ad € 9.530,00, o €

20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, riducendo nella misura del 25% la TARI dovuta;

CONSIDERATO che:

- il bonus sociale rifiuti relativo al 2025 deve essere riconosciuto nella bolletta emessa per l'anno d'imposta 2026;
- con determina n. 67 del 29/06/2026 del responsabile del servizio è stata approvata la lista degli aventi diritto
- con lettera del 29/06/2026 prot. 2119 è stata data comunicazione ai contribuenti aventi diritto al bonus;

ATTESO che, in ragione delle complessità intervenuta nella prima applicazione del Bonus sociale rifiuti ai Comuni sono stati trasmessi da SGAt e flussi per l'individuazione dei soggetti agevolabili anche nel mese di aprile, ossia oltre la data del 1° marzo stabilito in via ordinaria dalla delibera n. 355/205/R/rif du ARERA;

RISCONTRATO che in forza di tali nuove attività a carico dei Comuni, con delibera n. 123/206/R/rif, ARERA ha posticipato al 30 settembre 2026, il termine per l'emissione delle bollette contenenti il bonus sociale rifiuti per i soggetti agevolabili riportati nei nuovi flussi, in luogo del 30 giugno, previsto in via ordinaria per i flussi pervenuti entro il 1° marzo;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le due nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

DATO ATTO, altresì, che le bollette riportanti il bonus sociale TARI devono indicare la specifica dicitura prevista da ARERA, ossia *“Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari ad € _____”*;

RIMARCATO che nella prima bolletta utile emesse a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti deve essere messo in evidenza che è possibile compensare l'agevolazione spettante con eventuali insoluti;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo introdotto sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dei precedenti MTR;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati da regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) del periodo regolatorio 2026/2029, conforme al metodo MTR-3 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2025, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF prevede che l'approvazione delle tariffe spetti esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

DATO ATTO che con il metodo MTR-3, ARERA ha introdotto importanti semplificazioni procedurali per velocizzare e standardizzare l'iter di approvazione delle tariffe;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che l'introduzione del coefficiente Ka pone in rilievo i risultati ambientali e gestionali effettivi nel procedimento di determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2026, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;

- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili certi relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

RISCONTRATO che per calcolare l'ammontare da utilizzare per la determinazione delle tariffe TARI occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2, come sopra illustrate;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2025 è da applicare l'ulteriore componente perequativa Ur3, come stabilita dalla delibera n. 133/2025 di ARERA;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2026, come indicato nel tool del PEF per il periodo pluriennale 2026-2029, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui ai punti precedenti;

TENUTO CONTO che la competenza in merito alla validazione del PEF spetta al Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR di Novi Ligure, in quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione Arera 443/2019, dopo aver ricevuto i dati necessari da parte dei soggetti interessati (Il Comune, nel corso dell'anno 2026, ha provveduto ad inviare alla società 5 Valli Servizi srl i dati necessari alla elaborazione del PEF 2026/2029);

DATO atto che:

- è pervenuta agli atti del Comune in data 10/07/2026 prot. 2221, la documentazione con la quale il CSR, avvalendosi della collaborazione della Ditta Solvere Pa srl di Bologna ha validato il PEF pluriennale 2026-2029 del servizio rifiuti urbani (completo degli allegati di legge agli atti del Comune);
- è pervenuta agli atti del Comune in data 13/07/2026 prot. 2245, la documentazione con la quale il CSR rettifica i precedenti atti,
- il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito per l'anno 2026 espone un costo complessivo di €. 185.620,00 riferito alla prima annualità dell'aggiornamento al PEF, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

CONSIDERATO quanto emerso dalla discussione in merito alle criticità riscontrate nell'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti ed alla necessità di procedere ad una revisione del sistema delle pesature;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 31 del 29.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, in cui è previsto che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 1/2025;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla suddetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la dichiarazione di veridicità del Comune, in base allo schema della citata determina;
- e) la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2026, da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle relative tariffe;

VISTO il prospetto di PEF per il periodo regolatorio 2026-2029, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026 da parte del CSR di Novi Ligure;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2026 ammonta ad € 185.620,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe in base al Piano Finanziario di cui sopra, che:

- le utenze erano state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2026, con un costo complessivo di € 185.620,00 suddiviso in costi fissi totali €. 56.515,00 e costi variabili totali € 129.105,00 comprensivi della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 179,00);
- preso atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della stima della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze è fissata:
nell'86% per le utenze domestiche e nel 14,00% per le utenze non domestiche (ripartizione parte fissa);

nell'88,81% per le utenze domestiche e nell'11,19% per le utenze non domestiche (ripartizione parte variabile);

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026, da parte del CSR di Novi Ligure;

RILEVATO che in forza della previsione normativa ricordata le bollette TARI relative all'anno d'imposta avranno le seguenti scadenze:

- rata acconto 30/09/2026
- rata saldo 30/11/2026;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

UDITA la proposta del Sindaco in merito alla presa d'atto del PEF 2026 e all'approvazione delle tariffe TARI 2026 alle scadenze proposte;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 e il documento unico di Programmazione semplificato, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 e 25 del 29/12/2025;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con il seguente risultato della votazione,

Presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. zero, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. zero,

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2026-2029, con particolare riferimento al PEF 2026, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2026;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come indicate nell'allegato "C" al presente atto: in base ai dati del PEF 2026/2029, annualità 2026, pervenuto da parte del CSR, che ne ha curato la validazione in data 06/07/2026 con delibera n. 34, composto da costi fissi e variabili pari a € 185.620,00 suddiviso in costi fissi totali €. 56.515,00 e costi variabili totali € 129.105,00 comprensivi della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 179,00);
- 4) le relative tariffe TARI elaborate con il software gestionale dell'ente (all. 1) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche da applicare alle singole utenze con decorrenza 01/01/2026, sul PEF fornito dal CSR (all. 2);
- 5) le scadenze di pagamento da parte dei contribuenti:

1 rata	pari al 50% della TARI	30/09/2026
2 rata	a saldo	30/11/2026
unica soluzione coincidente con la prima rata		
- 6) Di confermare le seguenti agevolazioni:
 - Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
 - previste dal regolamento TARI;
- 7) di quantificare in € 185.620,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRIF/2020 (quota a rimborso da parte del MIUR) il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti oltre alla quota TEFA del 5% alla Provincia che verrà riversato direttamente al titolare del diritto e delle componenti perequative Ur1, Ur2 e Ur3;

- 8) di dare atto che il gettito di cui al punto 7) subirà una modifica fisiologica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2025, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;
- 9) di provvede con successivo provvedimento all'aggiornamento con variazione al bilancio degli stanziamenti di entrata e spese, dove necessari;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 11) di demandare al CSR di Novi Ligure tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante l'apposita piattaforma, degli atti relativi al PEF 2025, all'Autorità di regolazione per Energia e Reti (ARERA), ai sensi della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

Inoltre

Con successiva votazione

Presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. zero, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. zero,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to RAVERA DAVIDE SAMUEL UMBERTO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. SCIAMANNA SANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 14.08.2026 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. SCIAMANNA SANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.07.2026

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. SCIAMANNA SANDRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 11.08.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCIAMANNA SANDRO